

Sentenza: n. 287 del 19 dicembre 2012

Materia: formazione professionale

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 117, quarto e sesto comma, 118 e 117 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Ricorrente: Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Regione autonoma Sardegna,.

Oggetto: articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Esito: fondatezza del ricorso

Estensore nota: Caterina Orione

La disposizione impugnata, articolo. 11 *Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini*, recita: “1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curricolari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. 2. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione”.

Le ricorrenti lamentano la violazione delle attribuzioni regionali in materia di istruzione e formazione professionale, violazione che sussisterebbe anche qualora si trattasse di livelli di tutela essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, come recita la rubrica dell'articolo, in quanto la norma statale non prevede alcuna forma concertativa attuativa con le Regioni, né vengono indicati standard minimi e si prevede una dettagliata disciplina..

La Corte accoglie il ricorso richiamando la propria giurisprudenza in materia e per ciò che attiene ai livelli essenziali.

La Corte ha sancito che, , la competenza residuale e quindi esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale «riguarda la istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi» (sentenza n. 50 del 2005).

Viceversa, la disciplina della formazione interna – ossia quella formazione che i datori di lavoro offrono in ambito aziendale ai propri dipendenti – di per sé non rientra nella menzionata materia, né in altre di competenza regionale; essa, essendo intimamente connessa con il sinallagma contrattuale, attiene all'ordinamento civile, sicché spetta allo Stato stabilire la relativa normativa (sentenza n. 24 del 2007).

La Corte ha puntualizzato, *che i due titoli di competenza non sempre appaiono «allo stato puro»* (sentenza n. 167 /2010 in tema di apprendistato), ed ha precisato che il fondamento *«di tale competenza, che in linea di principio non può venire sottratto al legislatore regionale (...) – al di fuori del sistema scolastico secondario superiore, universitario e post-universitario – cade sull’addestramento teorico e pratico offerto o prescritto obbligatoriamente (sentenza n. 372 del 1989) al lavoratore o comunque a chi aspiri al lavoro: in tal modo, la sfera di attribuzione legislativa regionale di carattere residuale viene a distinguersi sia dalla competenza concorrente in materia di istruzione (sentenza n. 309 del 2010), sia da quella, anch’essa ripartita, in materia di professioni (art. 117, terzo comma, Cost.), nel quadro della esclusiva potestà statale di dettare le norme generali sull’istruzione (art. 117, secondo comma, lettera n, Cost.)»* (così la sentenza n. 108 del 2012).

Quanto all’asserzione priva di riscontro, da parte resistente, che si tratti di “livelli essenziali”, la Corte riafferma che a nulla rileva l’autoqualificazione di una disposizione per rendere effettiva *l’esistenza del titolo di competenza*. I livelli essenziali delle prestazioni, non afferiscono ad una materia strettamente intesa, ma sono l’esplicitazione della potestà legislativa “trasversale” del legislatore statale in tutte le materie (sentenza n. 322 del 2009) e deve essere individuata solo relativamente *a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione (sentenze n. 383 e n. 285 del 2005), mediante la determinazione dei relativi standard strutturali e qualitativi, da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale in quanto concernenti il soddisfacimento di diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione stessa»* (sentenza n. 232 del 2011).